

CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI

* * * * *

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2025

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

CUP C12H25000720004

CIG BA6624E04B

completamento servizio anno 2026

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, arch. Eros Primo, CF OMISSIS, domiciliato per la carica in Torino, Via IV Marzo 19, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 411 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°DEL 730/2024 del 2 dicembre 2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024, e lo studio associato LEV STUDIO con sede in via del Pino n. 96 – 10064 Pinerolo (TO) - P.IVA 07111090010 in persona dell'ing. Luca Giorda C.F. OMISSIS (di seguito denominato Professionista), in esecuzione della determinazione dirigenziale n°DD 2168 del 13 aprile 2026 che qui si intende integralmente richiamata,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, nell'ambito dei lavori di "Manutenzione straordinaria e bonifica edifici municipali anno 2025", affida al Professionista suindicato, l'incarico di Coordinatore in materia di sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Tale incarico è conferito ai sensi degli artt. 50 comma 1 lettera b) e 114 del D.Lgs. 36/2023 e

s.m.i. , nonché in ossequio alle disposizioni del vigente “Regolamento per la disciplina dei Contratti” (n. 411) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale DEL 730/2024 in data 2 dicembre 2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024, in quanto il Professionista è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali. L’incarico è conferito prima dell’esecuzione delle opere di cui all’oggetto, la cui Direzione lavori sarà curata dal personale tecnico dipendente della Civica Amministrazione.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L’incarico è da svolgersi ai sensi e con le modalità previste nel presente contratto nonché secondo le disposizioni del succitato art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare l’incarico comporta per il Professionista e per tutta la durata dei lavori l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo. Adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui sopra, e redigere il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- proporre al Responsabile dei Lavori, in caso di rilevate gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di riscontrato pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- redigere periodicamente (con cadenza almeno quindicinale) apposita relazione da consegnare al Responsabile dei Lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art. 92, D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- collaborare con il RL/RUP per l'invio all'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture delle eventuali comunicazioni inerenti alle "gravi inosservanze" in materia di sicurezza in cantiere;
- effettuare un numero minimo di 2 visite settimanali al cantiere opportunamente stabilite, oltre a garantire la sua presenza quando le fasi lavorative lo richiedano e in tutte le circostanze che il Direttore dei Lavori o il Responsabile dei Lavori riterranno opportune.

La documentazione, relativa e conseguente ai suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile dei Lavori. Il Coordinatore per la Sicurezza dovrà effettuare personalmente le visite in cantiere previste contrattualmente e non potrà delegare a terzi tale adempimento. Il Coordinatore potrà a discrezione delegare a personale di propria fiducia, espressamente individuato ed in possesso dei necessari requisiti di legge, ulteriori visite oltre alle

due minime sopraindicate. Al termine di ogni visita il Coordinatore dovrà provvedere alla stesura di un apposito verbale, redatto secondo uno schema fac-simile concordato con la Committenza e possibilmente dattiloscritto, che dovrà essere immediatamente sottoscritto dai presenti (ai quali dovrà essere contestualmente consegnata copia) e inviato immediatamente al Responsabile dei Lavori.

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico di Progetto e Responsabile dei Lavori nella persona dell'arch. Eros Primo, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso il Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici, Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, in qualità di Dirigente di Divisione e Responsabile del Progetto, dal quale riceverà istruzioni circa lo svolgimento degli incarichi sopra citati, e dovrà altresì rapportarsi strettamente con la Direzione Lavori delle opere di cui all'oggetto.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO E TEMPI DI ESPLETAMENTO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e non potrà avvalersi del subappalto. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

Il Professionista dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La redazione degli elaborati / documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dei relativi Allegati.

Inoltre è richiesto al Professionista, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, di effettuare un numero minimo di due visite settimanali al cantiere, oltre a garantire la sua presenza ogni qual volta le fasi lavorative lo richiedano, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 Codice Civile.

Infine è tenuto a relazionare settimanalmente in forma scritta sul Giornale dei Lavori, per quanto di sua competenza, relativamente all'andamento del cantiere ed inviare i rapporti di visita e relazione periodica al Responsabile dei Lavori, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 Codice Civile.

Gli adempimenti di cui al presente articolo e al precedente art. 2 devono essere svolti dal Professionista per tutta la durata dei lavori, fino all'avvenuta formale sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori.

ART. 4 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Con riferimento all'importo lordo dei lavori pari ad Euro 130.000,00, di cui euro 120.196,15 per opere soggette a ribasso ed euro 9.803,85 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA di legge, le competenze professionali sono calcolate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 per un importo di Euro 4.632,69 al netto degli oneri di legge per IVA e contributo previdenziale (come da schema di parcella approvata dalla Divisione Operativa Area 3 – Ispettorato Tecnico - Ufficio Parcelle Incarichi Professionali Esterni) con applicazione del ribasso offerto dal professionista, pari al 10,1287% ed ammontano complessivamente ad Euro 4.163,46 come di seguito riportato:

- Compenso	€	3.706,15
- Rimborso spese (25 %)	€	<u>926,54</u>
Totale	€	4.632,69
- Riduzione 10,1287%	- €	<u>469,23</u>
- Totale corrispettivo	€	4.163,46

Il Professionista accetta tale importo quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo lordo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal RUP.

L'anticipazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 non è dovuta ai sensi dell'art 33 allegato II.14.

Art. 5 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario ed i compensi di cui sopra, verranno corrisposti come segue:

- primo acconto pari al 50% al raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori;
- saldo, pari al residuo 50%, successivamente all'emissione del certificato di ultimazione lavori, previa verifica di conformità della prestazione.

Su tali importi verrà operata la trattenuta dello 0,50% ex art. 11 comma 6 bis D.lgs. 36/2023 e s.m.i., che verrà svincolata al pagamento a saldo, previa verifica della regolarità contributiva.

Il Professionista sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti al professionista eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto.

Il Professionista, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata tramite applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2025 applicato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° DEL 690/2025.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati al professionista i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 7 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, ed alla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, alle vigenti leggi in materia di LL.PP. e, per quanto compatibile, al Codice Civile.

Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 411 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 10/12/2024 n. DEL 770, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al professionista e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it

Il professionista è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 9 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, il professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso del professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 770 del 10 dicembre 2024.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 12 - DOVERE DI RISERVATEZZA

Il professionista si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui il professionista venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per il professionista per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali il professionista sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

Il professionista è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e il professionista è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente

contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Torino, *data di apposizione della firma digitale*

IL DIRIGENTE

IL PROFESSIONISTA

E RESPONSABILE DEL PROGETTO

ing. Luca Giorda

arch. Eros Primo

(firmato digitalmente ai sensi del

(firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico e tempi di espletamento), Art. 4 (corrispettivo professionale), Art. 5 (modalità e liquidazione dei compensi professionali), Art. 9 (recesso), Art. 10 (risoluzione del contratto), Art. 11 (controversie e foro competente); Art. 13 (spese contrattuali, imposte e tasse).

Torino, *data di apposizione della firma digitale*

IL PROFESSIONISTA

ing. Luca Giorda

(firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00006606 del 16/04/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-070.nd